GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDÌ 24 APRILE — NUM. 97

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ricevimento in udienza solenne fatto da S. M. *del nuovo Ministro del Siam* — **Leggi e decreti: Regio decreto** *n. 5345 (Serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte di Osoppo* — **R. decreto** *n. 5352 (Serie 3ª), che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento e la sistemazione dei fabbricati Foro Boario e S. Marco in Reggio Emilia per provvedere allo acquartieramento di truppe* — **R. decreto** *n. 5358 (Serie 3ª), concernente la soppressione e l'istituzione di Consolati e Vice Consolati, la circoscrizione territoriale dei Consolati negli Stati Uniti d'America e gli assegni da corrispondersi agli ufficiali consolari di 1ª categoria* — **R. decreto** *numero MMDCCCLXXIII (Serie 3ª, parte suppl.), che erige in Ente morale l'Opera Pia fondata in Livorno con testamento del fu Aristide Castelli* — **R. decreto** *n. MMDCCCLXXIV (Serie 3ª, parte sup.) che scioglie l'amministrazione delle due confraternite del Rosario e del SS. Sacramento in S. Lucido (Cosenza)* — **R. D.** *n. MMDCCCLXXV (Serie 3ª parte suppl.), che dà facoltà al comune di Rocca di Papa di applicare nel quinquennio 1888-92 la tariffa della tassa sul bestiame già approvata nel 1883* — **RR. Decreti** *n. MMDCCCLXXVI, MMDCCCLXXVII, MMDCCCLXXVIII e MMDCCCLXXIX (Serie 3ª, parte suppl.) coi quali è data facoltà: al comune di Minturno (Caserta) di applicare nel quinquennio 1888-92 la tassa di famiglia col mass. di L. 50; al comune di Olevano Romano di applicarla nel decennio 1888-97 col massimo di lire 150; al comune di Spongano (Lecce) di applicarla nel solo anno 1888 col massimo di lire 170 e al comune di Ausonia di applicarla nel solo anno 1888 col massimo di lire 50* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Statistica delle Società cooperative di credito e banche popolari per l'anno 1886* — **Amministrazione della Cassa militare:** *Smarrimento di certificato* — **Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti:** *Smarrimento di mandato* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazioni* — **Direzione Generale dei Telegrafi:** *Avviso* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del giorno 23 aprile 1888 — *Camera dei deputati: Seduta del giorno 23 aprile 1888* — *Telegrammi dell'Agenzia* Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

Ieri, lunedì 23 corrente, alle ore una pom., Sua Maestà il Re ha ricevuto in udienza solenne il signor Phya Krai Kosa nuovo Ministro del Siam, per la presentazione delle lettere con cui il suo Augusto Sovrano pone fine alla missione di S. A. il Principe Prindang, ed accredita il predetto sig. Phya Krai Kosa in qualità di suo Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario, presso questa R. Corte.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5345** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, num. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte di *Osoppo*, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **5352** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto la legge successiva 18 dicembre 1879, N. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento e la sistemazione dei fabbricati Foro Boario e S. Marco in Reggio Emilia, per provvedere all'acquartieramento di truppe in detta piazza.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, verrà provveduto a senso delle cennate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO

BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5358** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e ad *interim* degli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Nostri Consolati di Pietroburgo, Shanghai e Tangeri sono soppressi.

Art. 2.

È pure soppresso il Nostro Consolato in Belgrado ed il posto di Vice Console di prima categoria presso quell'ufficio con obbligo di residenza in Nisch.

Art. 3.

Sono soppressi i Nostri Consolati in Malaga, Valenza, Moka e Filippopoli.

I distretti giurisdizionali di Malaga e Valenza sono riuniti a quello di Barcellona: il distretto di Moka è aggregato a quello di Aden ed il distretto di Filippopoli a quello di Sofia.

Art. 4.

I posti di Vice Consoli di prima categoria presso i Nostri Consolati di Prevesa e Odessa con obbligo di residenza in Giannina e Taganrog rispettivamente sono soppressi.

Art. 5.

Sono istituiti Nostri Consolati in Denver, Filadelfia e Nuova Orléans.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale dei Nostri Consolati negli Stati Uniti d'America è stabilita come segue:

Sede del Consolato: Chicago — Distretto giurisdizionale: Gli Stati di Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota e Missouri.

Sede del Consolato: Denver — Distretto giurisdizionale: Gli Stati e territori di Colorado, Arizona, Utah, Idaho, Montana, Wyoming, Nuovo Mexico, Kansas, Nebraska, Dakota e il territorio Indian.

Sede del Consolato: Filadelfia — Distretto giurisdizionale: Gli Stati di Pensilvania, Maryland e Delaware.

Sede del Consolato: Nuova Orléans — Distretto giurisdizionale: Gli Stati di Luisiana, Texas, Mississipi, Arkansas, Alabama e Florida.

Sede del Consolato: Nuova York — Distretto giurisdizionale: Gli Stati di Nuova York, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nuova Yersey, Ohio, Kentucky, Virginia occidentale, Carolina del Nord, Giorgia e Tennessee.

Sede del Consolato: S. Francisco — Distretto giurisdizionale: Gli Stati e territori di California, Newada, Oregon, Washington e Alaska.

Art. 7.

Ai Consolati menzionati nell'articolo 5 ed a quelli di Bordeaux, Cadice e Capetown sono destinati ufficiali consolari di 1ª categoria.

Art. 8.

La sede del Nostro Consolato a Tiflis è trasferita a Batum.

Art. 9.

Presso i Nostri Consolati di Filadelfia, Nuova York, Porto Alegre, Rosario, Sofia e Trieste, sono destinati Vice Consoli di 1ª categoria con obbligo di tener residenza, in Baltimore, Boston, S. Francisco di Pelotas, Santa Fè, Filippopoli e Zara.

Art. 10.

A ciascuno dei Nostri Consolati in Cairo e Rosario è addetto un Vice Console di 1ª categoria.

Art. 11.

Presso la Nostra Ambasciata in Pietroburgo è addetto un Vice Console di 1ª categoria incaricato delle funzioni di Cancelliere.

Art. 12.

Gli assegni locali da corrispondersi agli Ufficiali Consolari di 1ª categoria addetti ai posti sotto indicati, sono fissati a far tempo dal 1° giugno 1888 come segue:

Posto: Assunzione — Assegno al Console: Lire 22,000.
Posto: Batum — Assegno al Console: Lire 11,000.
Posto: Bordeaux — Assegno al Console: Lire 14,000.
Posto: Cadice — Assegno al Console: Lire 14,000.
Posto: Cairo — Assegno al Vice Console: Lire 4500.
Posto: Calcutta — Assegno al Console: Lire 35,000.
Posto: Canea — Assegno al Console: Lire 10,500.
Posto: Capetown — Assegno al Console: Lire 25,000.
Posto: Denver — Assegno al Console: Lire 20,000.
Posto: Filadelfia — Assegno al Console: Lire 20,000.
Posto: Filadelfia (Baltimore) — Assegno al Vice Console: Lire 15,000.

Posto: Lima — Assegno al Console: Lire 40,000.
Posto: Nuova Orléans — Assegno al Console: Lire 22,000.
Posto: Nuova York — Assegno al Console: Lire 50,000.
Posto: Nuova York (Boston) — Assegno al Vice Console: Lire 15,000.
Posto: Panama — Assegno al Console: Lire 32,000.
Posto: Pietroburgo — Assegno al Vice Console: Lire 9000.
Posto: Pireo.
Posto: Pireo (Patrasso) — Assegno al Vice Console: Lire 8000.
Posto: Porto Alegre.
Posto: Porto Alegre (S. Francisco di Pelotas) — Assegno al Vice Console: Lire 14,000.
Posto: Prevesa — Assegno al Console: Lire 12,000.
Posto: Rosario — Assegno al Vice Console: Lire 6000.
Posto: Rosario (Santa Fè) — Assegno al Vice Console: Lire 14,000.
Posto: S. Francisco — Assegno al Console: Lire 32,000.
Posto: Sofia.
Posto: Sofia (Filippopoli) — Assegno al Vice Console: Lire 9000.
Posto: Teheran — Assegno al Console: Lire 40,000.
Posto: Trieste.
Posto: Trieste (Zara) — Assegno al Vice Console: Lire 7000.
Posto: Yokohama — Assegno al Console: Lire 25,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCLXXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Veduto il testamento 16 giugno 1879 con cui il fu Aristide Castelli lasciò l'annua rendita di lire mille, assicurata sopra beni immobili della sua eredità, per la istituzione di dieci doti annue da distribuirsi a sorte ad altrettante ragazze povere, di religione cattolica, nate e domiciliate nella Cura di San Iacopo in Acquaviva, Comune di Livorno;

Veduta la domanda della Congregazione di Carità di Livorno per la erezione in Corpo morale dell'Opera Pia, come sopra istituita e per l'approvazione del rispettivo Statuto organico;

Vedute le corrispondenti deliberazioni 25 agosto 1886 e 9 luglio 1887 della Deputazione provinciale di Livorno;

Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere Pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Opera Pia fondata in Livorno col su citato testamento 16 giugno 1879 del fu Aristide Castelli è eretta in Ente morale sotto l'Amministrazione della locale Congregazione di Carità, la quale potrà accettare il rispettivo lascito di Lire mille annue da impiegarsi allo scopo suddetto.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico dell'Opera Pia medesima portante la data 10 gennaio 1888 composto di tredici articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCLXXIV** *(Serie 3ª, parte supp.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione emessa dalla Deputazione provinciale di Cosenza in data 6 maggio 1887 e colla quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione delle Confraternite del Rosario e del SS. Sacramento in S. Lucido;

Ritenuto che i due Sodalizi sono gravemente turbati nel loro andamento amministrativo da vivaci discordie sorte fra i confratelli alle medesime aggregati, e che è necessario riordinarle affinchè corrispondano ai loro fini statutari e ne sia corretto l'indirizzo;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle due Confraternite del Rosario e del SS. Sacramento in S. Lucido (Cosenza) sono disciolte e la loro temporanea gestione è affidata ad un R. Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCLXXV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 18 settembre 1883, che approvò la tariffa della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Rocca di Papa pel quinquennio 1883-87;

Veduta la deliberazione 17 novembre 1887, di quel Consiglio comunale, approvata il 2 scorso gennaio dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere la stessa tariffa pel quinquennio 1888-92.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Rocca di Papa di applicare nel quinquennio 1888-92 la stessa tariffa della tassa sul bestiame, approvata col citato Nostro decreto 18 settembre 1883.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCLXXVI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 19 ottobre 1887 del Consiglio comunale di Minturno, approvata il 9 successivo novembre dalla Deputazione provinciale di Caserta, con la quale deliberazione si è stabilito di elevare a L. 50 il massimo della tassa di famiglia a cominciare dal corrente anno e per un tempo indeterminato;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Caserta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al Comune di Minturno di applicare nel quinquennio 1888-92 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCLXXVII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 gennaio 1882, con cui venne autorizzato il comune di Olevano Romano a continuare ad applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 118,75.

Veduta la deliberazione 26 novembre 1887 di quel Consiglio Comunale, approvata il 16 gennaio 1888 dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si stabilì di elevare il detto massimo a lire 150 pel corrente e per altri 19 anni;

Ritenuto che il Consiglio di Stato ha opinato che l'autorizzazione sia da limitarsi a un decennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Olevano Romano di applicare nel decennio 1888-97 la tassa di famiglia col massimo di lire centocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCLXXVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 2 agosto 1887, con cui venne autorizzato il comune di Spongano ad applicare, pel detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 170;

Veduta la deliberazione del 25 ottobre 1887 di quel Consiglio comunale, con la quale si stabilì di mantenere il detto massimo pel quinquennio 1888-92;

Ritenuto che con deliberazione del 1° dicembre 1887 la Deputazione provinciale di Lecce approvò il provvedimento adottato dal comune, limitandone però la durata al solo anno 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Spongano di applicare nel 1888 la tassa di famiglia col massimo di lire centosettanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCLXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 21 ottobre 1887 del Consiglio comunale di Ausonia, con la quale si stabilì di applicare nel triennio 1888-90 la tassa di famiglia col massimo di lire 50;

Ritenuto che con deliberazione 9 novembre 1887, la Deputazione provinciale di Caserta, approvò il provvedimento adottato dal comune, limitandone però la durata al solo corrente anno 1888;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Caserta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Ausonia di applicare nel 1888 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale della Statistica

Statistica delle Società cooperative di credito e banche popolari per l'anno 1886

Notizie raccolte a tutto il 12 aprile 1888

Nel N. 89 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno si è cominciata la pubblicazione di alcuni dati sommari della statistica che si sta facendo delle società cooperative di credito, a responsabilità limitata, e Banche popolari.

Analogamente a ciò che si è fatto per le società del Piemonte, si indica qui appresso per le società cooperative di credito esistenti in ciascuna provincia della Lombardia:

1. Numero degli Istituti;
2. Numero dei soci al principio ed alla fine dell'anno e movimento di essi durante l'anno stesso;
3. Numero delle azioni nelle quali era diviso il capitale sottoscritto;
4. Numero delle azioni possedute dai soci distinti per professioni;
5. Fondo sociale: capitale e riserva;
6. Versamenti fatti in conto corrente, per deposito a titolo di risparmio e buoni fruttiferi emessi durante l'anno; situazione di ciascuno di questi tre conti alla fine dell'anno;
7. Prestiti, sconti, anticipazioni e pagamenti in conto corrente attivo, fatti durante l'anno; situazione di ognuno dei quattro conti alla fine dell'anno.

Lombardia.

Le società che hanno finora risposto ai quesiti proposti dal Ministero sono 36, cioè:

Banca popolare di Bergamo e Banca popolare di Treviglio (provincia di Bergamo); Banca popolare di Desenzano sul Lago, Banca popolare di Montichiari, Banca popolare di Salò, due Banche di Brescia (Popolare cooperativa e Cooperativa per gli operai), Banca Mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, Banca popolare agricola di Lonato (provincia di Brescia); Banca popolare di Como, Banca popolare di Varese, Banca popolare di Cantù, Banca popolare di Luvino, Banca popolare di Asso (provincia di Como); Società popolare di Mutuo credito di Cremona, due Istituti di Crema (Banca popolare agricola e Società cooperativa di prestiti e risparmi), Banca popolare di Soncino, Banca popolare di Pizzighettone (provincia di Cremona); Banca agricola popolare di Asola, Banca mutua popolare di Suzzara, Banca popolare di Bozzolo, Banca popolare di Viadana (provincia di Mantova); Banca popolare di Codogno, Banca mutua popolare agricola di Lodi, quattro Istituti di Milano (Banca popolare, Banca agricola milanese, Banca cooperativa milanese, Banca cooperativa operaia), Banca Monzese in Monza (provincia di Milano); due Istituti di Pavia (Banca popolare agricola e Banca operaia cooperativa), Banca popolare di Garlasco, Banca-cassa di mutuo e risparmio di S. Damiano al Colle, Cassa di mutuo credito e risparmio di Broni (provincia di Pavia); Banca popolare di Sondrio (provincia di Sondrio).

Le società che non hanno ancora risposto sono le undici seguenti:

Banca popolare agricola di Erbusco, Credito agricolo bresciano in Brescia (provincia di Brescia); Banca popolare cooperativa della città di Lecco, Banca popolare Briantea in Merate (provincia di Como); Società cooperativa di prestiti in Pianengo (provincia di Cremona); Banca mutua popolare di Mantova, Banca popolare di Castiglione delle Stiviere, Banca popolare di Asola (provincia di Mantova); due Istituti di Milano (Società cooperativa bancaria e Società cooperativa di proprietari calzolai) (provincia di Milano); Banca popolare cooperativa di Vigevano (provincia di Pavia).

PROVINCIE	Num. degli Istituti esistenti al 31 dicemb 1886			Notizie relat. ai 36 Istituti che risposero				
				Movim dei soci durante l'anno 1886				Num. totale delle azioni al 31 dicem. 1886
	Totale	Risposero ai quesiti	Non risposero ai quesiti	Soci al 1° genn. Num.	Soci entrati duran l'anno Num.	Soci usciti duran l'anno Num.	Soci al 31 dicem Num.	
Bergamo	2	2	»	2,721	242	126	2,837	23,187
Brescia	9	7	2	5,531	774	521	5,784	38,999
Como	7	5	2	1,378	200	61	1,517	16,249
Cremona	6	5	1	7,935	336	170	8,101	56,883
Mantova	7	4	3	1,722	224	52	1,894	5,769
Milano	9	7	2	28,236	2,504	1,200	29,540	269861
Pavia	6	5	1	1,303	168	49	1,422	20,920
Sondrio	1	1	»	1,008	140	24	1,124	13,589
Totale	47	36	11	49,834	4,588	2,203	52,219	445457

Numero delle azioni possedute dai soci al 31 dicembre 1886, distinti secondo le professioni da essi esercitate.

	Bergamo		Brescia		Como		Cremona		Mantova		Milano		Pavia		Sondrio		Totale	
	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci	N.° delle azioni	N.° dei soci
a) Grandi agricoltori (proprietari e fittabili)	615	320	5,185	203	2,851	121	7,978	496	1,765	307	5,360	675	1,867	57	2,295	55	27,916	2,234
b) Piccoli agricoltori (proprietari, affittaioli e mezzadri)	977	475	3,646	987	479	76	8,111	1,684	1,198	541	978	2,395	1,023	118	903	71	17,315	6,347
c) Contadini giornalieri	361	212	244	199	59	27	487	277	84	81	104	232	66	47	117	98	1,522	1,173
d) Grandi industriali e commercianti	7,922	362	7,320	212	5,620	205	3,569	352	707	98	4,008	420	2,962	58	1,640	44	33,748	1,751
e) Piccoli industriali e commercianti, artigiani indipendenti	9,297	852	12,619	1,777	4,261	643	11,392	2,311	1,045	473	5,188	2,430	3,119	199	5,510	311	52,431	8.996
f) Operai salariati	152	112	2,194	1,179	129	48	1,060	581	123	114	2,850	1,335	350	69	94	33	6,952	3,471
g) Impiegati, maestri di scuola, professionisti	2,197	274	3,972	830	1,646	219	8,295	1,113	638	235	4,722	1,219	3,234	171	1,504	223	26,208	4,284
h) Persone senza determinata professione e minorenni	1,666	230	3,819	397	1,204	178	15,991	1,287	209	45	7,788	1,607	7,591	319	1,526	289	39,794	4,352
Totale	23,187	2,837	38.999	5,784	16,249	1,517	56,883	8,101	5,769	1,894	30,998 (1)	10,313 (1)	20,212 (2)	1,038 (2)	13,589	1,124	205,886	32,608

(1) Il numero delle azioni (N. 30,998) e quello dei soci (N. 10,313) non corrispondono rispettivamente al totale delle azioni sottoscritte (N. 269,861) ed al numero dei soci al 31 dicembre (N. 29,540); le differenze provengono dal fatto che la Banca popolare di Milano, con N. 161,259 azioni e N. 15,553 soci, e la Banca cooperativa Milanese, con N. 51,376 azioni e N. 3674 soci, non hanno data la classificazione nè delle loro azioni nè dei loro soci. Inoltre la Banca Mutua pop. agricola di Lodi, non ha data la classificazione delle sue azioni (N. 26,228).

(2) Il numero delle azioni (N. 20,212) e quello dei soci (N. 1,038) non corrispondono rispettivamente al totale delle azioni sottoscritte ed al numero dei soci al 31 dicembre (azioni N. 20,920; soci N. 1422); le differenze provengono dal fatto che la Banca operaia coop. di M. C. di Pavia non ha dato la classificazione delle sue azioni (N. 708) e dei suoi soci (N. 384)

Fondo sociale dei 36 istituti al 31 dicembre 1886

PROVINCIE	CAPITALE		Fondo di riserva
	sottoscritto	versato	
Bergamo	1,159,350	1,159,295	659,239
Brescia	1,870,810	1,867,378	666,781
Como	954,950	812,350	218,015
Cremona	2,819,630	2,791,307	1,016,548
Mantova	258,975	258,126	34,629
Milano	13,806,490	13,799,372	5,586 273
Pavia	1,049,075	1,045,950	744,993
Sondrio	679,450	677,470	1[illegible]0,213
Totale	22,598,730	22,411,248	9,116,691

Versamenti fatti in conto corrente e per deposito a titolo di risparmio; buoni fruttiferi emessi durante l'anno, e situazione di ciascuno di questi tre conti alla fine dell'anno, presso i suddetti 36 Istituti.

PROVINCIE	Depositi in conto corrente		Depositi a risparmio		Buoni fruttiferi	
	Versamenti fatti durante il 1886	Situazione al 31 dicembre 1886	Versamenti fatti durante il 1886	Situazione al 31 dicembre 1886	Emessi durante il 1886	In circolazione al 31 dicembre 1886
Bergamo	5,595,891	3,481,948	10,610,394	7,154,240	—	—
Brescia	6,351,091	1,917,261	8,902,755	7,240,237	2,149,462	1,882,370
Como	4,970,351	1,050,072	2,055,032	2,192,211	1,184,072	1,033,890
Cremona	4,289,473	823,033	19,611,434	18,698,742	—	—
Mantova	455,012	100,542	1,339,340	796,734	79,903	52,084
Milano	81,369,993	19,344,166	53,301,657	50,067,437	7.210,730	5,877,156
Pavia	5,480,878	1,855,763	5,677,112	6,347,223	1,987,916	763,788
Sondrio	252,878	171,259	2,355,013	1,803,141	572,511	545,619
Totale	108,765,567	28,744,044	103,852,737	94,299,935	13,184,594	10,154,907

Prestiti, sconti, anticipazioni e pagamenti in conto corrente attivo, fatti durante l'anno, e situazione di ognuno di questi quattro conti alla fine dell'anno, presso i suddetti 36 Istituti.

PROVINCIE	Prestiti		Sconti		Anticipazioni contro pegno		Conti correnti attivi	
	Accordati durante il 1886	Situazione al 31 dicembre 1886	Recapiti scontati durante il 1886	Situazione al 31 dicembre 1886	Accordate durante il 1886	Situazione al 31 dicembre 1886	Pagamenti fatti ai correntisti durante il 1886	Situazione al 31 dicembre 1886
Bergamo	7,881,734	2,950,012	22,176,166	4,566,372	1,148,092	949.892	438,389	115,493
Brescia	6,476,941	1,687,083	40,581,594	8,796,858	2,837,200	1,655,301	5,866,569	1,229,519
Como	1,825,042	128,822	14,557,150	2,340,297	106,120	83,717	3,118,603	778,480
Cremona	10,193,177	4,618,581	3,817,853	1,153,480	592,586	336,493	4,942,621	970,818
Mantova	1,282,243	428,152	2,965,436	917,641	22,559	18,330	1,500	1,502
Milano	21,397,324	7,407,637	159,875,610	28.713,887	7,671,374	2,887,292	13,865,772	6,083,700
Pavia	2,367,530	723,591	14,380,755	4,368,778	509,415	185,851	1,827,535	1,447,007
Sondrio	4,282,122	1,713,233	3,382,650	1,126,028	218,668	77,867	127,073	66,568
Totale	55,706,113	19,657,111	261,737,214	51,983,341	13,106,014	6,194,743	30,188,062	10,693,087

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del Certificato di pensione numero 3229 intestato a Mordini Luigi del fu Giuseppe, si fa noto per tutti gli effetti di ragione, che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non sieno state fatte opposizioni, e il Certificato non sia stato reperito, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, il 15 marzo 1888.

Il Direttore Capo Divisione: M. GIACCHETTI.

V°. *L'Amministratore*: NOVELLI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

Visto l'articolo 25 del regolamento per la Cassa di depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 9 dicembre 1875 n. 2802 (Serie 2ª); e visto l'articolo 469 del regolamento sulla contabilità generale, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074; si rende pubblicamente noto, per ogni effetto di ragione, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 3967, di lire 8182 41, emesso da questa Cassa Centrale sulla Tesoreria Provinciale di Livorno — Esercizio 1887-88 — a favore di Rosselli Raffaello fu Emanuele, a titolo di restituzione di deposito e pagamento degli interessi relativi.

Si avverte poi che trascorsi dieci giorni dalla terza pubblicazione del presente avviso senza opposizioni, e non rinvenendosi il mandato suddetto, si provvederà alla spedizione del duplicato relativo.

Roma, li 9 marzo 1888.

3 *Il Direttore Generale*: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 849937 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 700, al nome di *Bellezza Giovanni Battista* fu Agostino domiciliato a Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bellezza *Angelo* fu Agostino domiciliato a Milano vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese, dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 aprile 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 per cento, cioè: n. 713,671 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 5930, al nome di Benvenuti Gina, Umberto, Ezio e Guido di Pietro-Cesare, minori, sotto la patria potestà, con vincolo d'usufrutto a favore di Casali Antonio fu Ansano, e n. 719160 per lire 600, al nome degli stessi contitolari, e col medesimo vincolo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Benvenuti *Caterina-Maria-Santa Igina*, Umberto, Ezio, e Guido di Pietro Cesare, ecc. veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese, dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 aprile 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 22 corrente, in Verrés, provincia di Torino, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 23 aprile 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della Guerra ha determinato di instituire due posti di condotte medico-chirurgiche nella colonia di Massaua, ed a questo fine apre un concorso per titoli con le seguenti condizioni:

I. L'assegno stabilito per tali posti è di lire 600 mensili per ciascuno, oltre l'alloggio gratuito.

II. I titolari avranno altresì diritto ad una razione giornaliera di foraggio, se a loro spese si provvederanno di cavalcatura.

III. Avranno inoltre diritto al trasporto gratuito per sè e per la propria famiglia dal loro luogo di domicilio nel Regno o da un porto del Mediterraneo o da Suez a Massaua, e viceversa, dopo che avranno soddisfatto l'obbligo di servizio.

IV. La durata obbligatoria del servizio sarà di un anno, potendo anche rinnovarsi tre mesi prima della scadenza dietro domanda dei titolari, presentata al Comandante superiore in Africa, ed approvata dal Ministero.

V. Se i nominati non potessero per qualsiasi causa propria compiere l'anno obbligatorio di servizio o dovessero esserne dispensati per altro motivo, il Ministero si riserba di provvedere secondo i casi.

VI Gli obblighi inerenti a tali posti sono i seguenti:

1. assumere la direzione e prestare servizio all'Ospedale civile, od al sifilicomio di Massaua;

2. prestare le cure professionali gratuite, compresa la vaccinazione, a tutti gl'Italiani poveri non militari della colonia ed agli indigeni poveri;

3. ottemperare alle richieste che eventualmente potessero essere atte di servizio medico-chirurgico dal Comando superiore;

4). avere stabile residenza in Massaua e non potere allontanarsene, anche temporaneamente, senza il consenso della predetta autorità militare.

VII. La distribuzione del servizio sarà fatta dal comandante, coadiuvato dal medico direttore del servizio sanitario militare.

VIII. Per essere ammessi al concorso occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non maggiore di 43 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica;

d) avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno.

I concorrenti alle nomine di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra non più tardi del 15 maggio venturo la domanda in carta bollata da lire una, indicante il casato, nome, filiazione e recapito domiciliare, corredata dai documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale della doppia laurea e patenti originali di libero esercizio della medicina e chirurgia, se l'aspirante è allievo di quelle Università in cui questi ultimi documenti sono prescritti come prova di aver compiuto il corso di perfezionamento·

c) certificato della situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.

d) certificato di buona condotta;

e) tutti quei documenti che l'aspirante crederà utili a testimoniare i servizi prestati e l'abilità professionale.

X. Qualora l'aspirante dimostrasse di aver conoscenza della lingua araba, a pari condizioni con altri concorrenti, avrà diritto alla preferenza.

XI. Il risultato del concorso sarà a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; i due medici però che conseguiranno a nomina riceveranno personale partecipazione da questo Ministero e dovranno partire per la loro destinazione non più tardi di 20 giorni dopo la partecipazione ricevuta.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).

4

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE.

Avviso di concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel corpo R. Equipaggi.

Art. 1.

E' aperto un concorso per mezzo di esame per 30 posti di macchinista nel corpo R. Equipaggi della R. marina.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo nel regio arsenale marittimo di Spezia il 1° del prossimo mese di aprile 1888.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda, in carta bollata e interamente scritta di loro pugno, al ministero della marina non più tardi del 15 marzo 1888, indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei seguenti documenti:

1° Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che lo aspirante allo arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del codice civile.

2° Atto autentico di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 16° anno di età e non oltrepassato il 26° se non appartiene alla gente di mare, ed il 32° se appartiene alla gente di mare.

3° Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo di domicilio dello aspirante, sul suo stato civile.

4° Certificato di penalità spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale lo aspirante è nato.

5° Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco de comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sotto-prefetto.

6° Estratto della matricola o dei registri della gente di mare, se lo aspirante allo arruolamento abbia oltrepassato il 26° anno di età.

7° Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene.

8° Patente di macchinista della marina mercantile nazionale o certifiato di licenza per macchinista navale rilasciato da un istituto nautico;

ovvero, certificato della scuola professionale di Biella, che attesti di avere il postulante seguito con buon esito il corso per la seconda sezione d'insegnamento ed aver egli conseguita la dichiarazione di idoneità negli esami finali;

oppure, certificato attestante di aver egli fatto il corso normale della scuola industriale di Vicenza e di aver conseguita l'idoneità negli esami finali;

o infine, certificato del direttore o dei direttori dello stabilimento meccanico governativo o privato, dedicato alla costruzione di macchine a vapore, nel quale il postulante ha esercitato uno dei mestieri di congegnatore, calderaio o fucinatore. Questo certificato deve attestare che il postulante ha esercitato con intelligenza e con assiduità il detto mestiere, almeno per due anni in qualità di operaio effettivo, non già di apprendista, indicare con precisione la durata dell'esercizio e la mercede massima alla quale egli è pervenuto e dare conto della sua condotta.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

I militari di 1ª categoria dell'esercito non possono essere ammessi al concorso

Art. 4.

Prima di essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da due ufficiali medici della marina alla presenza dell'intera commissione esaminatrice per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al servizio volontario nel corpo R. equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Art. 5.

I candidati che saranno approvati agli esami, verranno arruolati ricevendo la nomina provvisoria di macchinista di 3ª classe; ma tanto questa nomina quanto l'arruolamento stesso non potranno essere definitivi che dopo un esperimento di sei mesi fatto a bordo di regie navi armate, dal quale risulti accertata la loro attitudine al servizio di mare.

Essi saranno imbarcati a tale effetto colle stesse norme seguite pei macchinisti di nuova nomina, e durante questo periodo di esperimento godranno i vantaggi e riceveranno le competenze pel grado del quale sono rivestiti in via provvisoria.

Coloro che al termine di sei mesi di esperimento non saranno riconosciuti atti al servizio di macchinista sulle regie navi, potranno, secondo il voto di apposita commissione, venire ammessi a continuare la prova per un altro periodo di tempo non superiore a sei mesi, ovvero essere licenziati definitivamente.

Art. 6.

All'atto della nomina provvisoria saranno arruolati per la ferma permanente di 8 anni coloro che non si trovino ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Quelli che fossero già vincolati alla ferma permanente, continueranno in essa secondo gli obblighi assunti.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano subiti gli esami e non siano dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 3ª classe del corpo reale equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, conseguano essi o pur no la scelta, sarà pagata un'indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 3ª classe del corpo reale equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi avranno compiuti gli esami.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente;*

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado non inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri.*

Art. 9.

Gli esami comprenderanno tre parti:

Parte Iª — Esame sulle materie considerate dal programma annesso a questa notificazione;

Parte IIª — Esperimento pratico sul disegno lineare;

Parte IIIª — Esperimento pratico sull'abilità del candidato nell'esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, di calderaio o di fucinatore.

Art 10.

La Commissione concerterà volta per volta per ciascuna delle materie della prima parte, in armonia con il programma, seduta stante e prima dell'introduzione del candidato, una o più domande.

Nello stesso modo assegnerà i lavori che devono essere eseguiti per la seconda e per la terza parte.

Le domande saranno ricordate nel processo verbale della seduta.

Art. 11.

L'esame sulle materie della prima parte sarà orale e sostenuto alla presenza dell'intera Commissione. Per i lavori delle altre due parti basterà la vigilanza di uno o più membri della Commissione nel modo che essa stabilirà secondo le circostanze.

Art. 12.

A ciascuna delle materie della prima parte del pari che a ciascuno dei lavori della seconda e della terza saranno attribuiti dieci punti.

Per essere dichiarato idoneo un candidato deve ottenere più di cinque punti in ciascuno dei tre esperimenti.

Per la votazione ogni membro della commissione proferirà, invitato dal presidente, il numero dei punti del quale crede meritevole il candidato. La media dei punti così assegnati per ogni materia stabilirà il merito del candidato nella medesima.

Art. 13.

I lavori per la seconda e per la terza saranno di tale natura che possano essere compiuti, i primi nel termine di 6 ore e gli altri in tre giornate di lavoro al più secondo l'orario delle officine.

Art. 14.

Il voto sull'attitudine pratica al servizio per ognuno dei macchinisti in esperimento sarà pronunziato sopra ogni nave da una commissione composta del comandante di bordo, dell'ufficiale in 2° e del capo macchinista direttore della macchina. Questa commissione dovrà rimettere apposito verbale di deliberazione dal quale per ognuno dei candidati risulti se esso si propone per l'arruolamento e la nomina definitiva ovvero se si ritiene necessario prolungare l'esperimento e per qual periodo, non superiore a sei mesi, o se sia il caso di licenziarlo definitivamente. La decisione della commissione sarà inappellabile.

Roma, li 3 novembre 1887.

Per il Ministro: RACCHIA.

Programma per l'esame dei candidati al concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel corpo Reale equipaggi.

PARTE Iª — I. *Aritmetica ed algebra elementare.*

1. Sistema di numerazione ordinario — Definizione delle quattro operazioni fondamentali del calcolo — Definizione delle frazioni e modo ordinario di esprimerle — Estensione del principio fondamentale del sistema di numerazione ordinario alle frazioni decimali

2. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni decimali o sui numeri interi seguiti da frazioni decimali.

3. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni del calcolo sulle frazioni ordinarie.

4 Sistema metrico legale.

5. Definizioni e notazioni algebriche — Eguaglianza — Trasposizioni di termini da un membro all'altro nell'eguaglianza — Riduzione dei termini simili

6. Moltiplicazione dei monomii e dei polinomii — Espressione generale del quoziente della divisione — Riduzione di essa a più semplice forma, quando è possibile.
7. Risoluzione della equazione di 1° grado ad una incognita.
8. Ragione — Proporzioni — Relazione fra i termini di una proporzione — Regola del tre semplice.

II. *Geometria elementare.*

1. Definizione degli elementi geometrici — Spazio, superficie, linea, punto, corpo — Lunghezza, area, volume — Come si esprimano le grandezze di questi elementi con numeri.
2. Linea retta — Giacitura di linee rette che passano per lo stesso punto in piano — Angolo di due rette.
3. Relazione fra gli angoli formati dai segmenti di due rette che s'incontrano — Perpendicolari — Angolo retto.
4. Genesi e carattere del circolo — Relazioni fra gli angoli al centro e gli archi intercetti sulla circonferenza fra i loro lati — Misura degli angoli, e degli archi — Unità.
5. Rette parallele — Caratteri e proprietà.
6. Caratteri dell'eguaglianza dei triangoli.
7. Poligoni — Quadrilatero, trapezio, parallelogramma, rettangolo, quadrato.
8. Poligoni regolari inscritti nel circolo o ad esso circoscritti. — Ragione della circonferenza al diametro o al raggio.
9. Misura dell'area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo, del trapezio, di un poligono regolare, di un poligono qualunque — Unità delle aree.
10. Misura dell'area del circolo, del settore e del segmento.
11. Regole pratiche per la misura dell'area della superficie nel prisma, nel parallelepipedo, nella piramide e per quella dei loro volumi — Unità dei volumi.
12. Definizione dei tre corpi rotondi, sfera, cilindro e cono — Regole per la misura delle aree delle superficie di questi corpi e dei loro volumi.

III. *Elementi di fisica.*

1. *Proprietà generali dei corpi.* — Materia, forza, corpo, estensione, impenetrabilità, porosità, divisibilità.
2. *Stati di aggregazione dei corpi.* — Corpi solidi, liquidi, aeriformi — Coesione, elasticità, comprimibilità, variabilità di volume.
3. *Coerenza nei corpi.* — Tenacità, durezza, mollezza, malleabilità rigidità, flessibilità.
4. Misurazione — Pesi — Unità di misura e di peso.
5. *Gravità.* — Centro di gravità dei corpi e modo di determinarlo praticamente.
6. Massa — Peso — Rappresentazione delle forze mediante pesi.
7. *Nozioni di dinamica.* — Moto uniforme ed uniformemente vario — Forze motrici istantanee e continue — Indipendente coesistenza di più moti in un corpo.
8. *Idrodinamica.* — Principio di Pascal — Equilibrio di un liquido grave — Pressioni sulle pareti e sul fondo.
9. Liquido in vasi comunicanti. — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Uso degli areometri.
10. *Aerodinamica.* — Proprietà dei fluidi aeriformi — Legge di Mariotte — Peso dell'aria — Pressione atmosferica — Uso del barometro — Peso specifico dei gas.
11. *Termologia.* — Uso del termometro — Dilatazione termica nei corpi solidi, liquidi ed aeriformi — Calorico raggiante — Conduttività termica interna ed esterna dei corpi.
12. Liquefazione dei solidi — Solidamento dei liquidi — Vaporizzazione dei liquidi — Liquefazione dei vapori — Calorico latente.

IV. *Elementi di meccanica.*

1. Composizione e decomposizione delle forze in un piano — Forze parallele — Forze concorrenti — Coppie — Momenti.
2. Leve di vario genere — Piano inclinato — Vite.
3. Attrito e sue leggi — Forze attive e forze passive.
4. Lavoro e sua misura — Chilogrammetro — Cavallo vapore.
5. Descrizione e teoria delle pompe in generale — Pompe aspiranti — Pompe aspiranti e prementi.

V. *Elementi di fisica — tecnologica.*

1. Della combustione e dei combustibili — Aria necessaria alla combustione — Prodotti della combustione.
2. Ebollizione e vaporizzazione dei liquidi — Vapore d'acqua — Vapore saturo e vapore surriscaldato — Leggi del vapore saturo.
3. Pressione assoluta e relativa del vapore contenuto in un vaso chiuso — Maniere di misurarla: in atmosfera, in colonna di mercurio, in chilogrammi per centimetro quadrato — Loro equivalenza — Uso dei manometri Bourdon.
4. Della condensazione del vapore, e dei modi di adoperarla — Per miscuglio con acqua fredda, o per contatto di superficie fredde.

VI. *Apparati motori delle navi.*

1. *Parti principali componenti un apparato motore in generale.* — Generatori di vapore. Macchina motrice. Propulsatore. Loro funzioni.
2. *Descrizione delle caldaie in generale.* — Parti che le compongono — Funzione di queste parti — Focolare — Graticola — Cenerario — Camera a fuoco — Tubi caloriferi — Camera a fumo — Fumaioli.
3. Superficie di graticola — Superficie di riscaldamento — Camera d'acqua — Camera di vapore — Superficie di vaporizzazione — Tirare e modi di produrlo
4. *Varii tipi di caldaie marine.* — Caldaie parallelepipede a bassa pressione — Caldaie cilindriche ad alta pressione — Caldaie a fiamma diretta e a fiamma rovesciata — Caldaie tipo locomotiva.
5. *Accessorii delle caldaie.* — Valvola di presa di vapore — Valvole di intercettazione di vapore — Condotte di vapore — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubi di livello — Tiranti e rinforzi interni.
6. Prese d'acqua — Valvole di alimentazione — Valvole e robinetti di scarico — Robinetti di estrazione.
7. Pompe di alimentazione ed iniettori — Salsedine dell'acqua delle caldaie — Salinometri.
8. *Macchine motrici.* — Parti principali che le compongono e loro funzioni — Cilindri — Valvole di distribuzione — Valvole di espansione — Eccentrici.
9. Stantuffi — Bielle — Albero a manovelle — Sopporti all'albero a manovelle — Alberi di trasmissione — Cuscinetto di spinta.
10. Valvole d'intercettazione del vapore. Separatori. Valvole regolatrici.
11. Condensatori a miscuglio — Condensatori a superficie — Pompe d'aria — Pompe di circolazione — Pompe di alimentazione — Pompe di sentina.
12. *Varii sistemi di macchine.* — Macchine semplici ad espansione in un solo cilindro — Macchine composte ad espansione in due o più cilindri separati — Macchine a condensazione — Macchine senza condensazione.
13. Macchine verticali — Macchine orizzontali — Macchine a biella diretta — Macchine a biella rovesciata — Macchine a fodero — Macchine a cilindri oscillanti.
14. Ruote a pale fisse ed a pale articolate — Eliche — Diametro — Passo — Pale.

PARTE II. — *Disegno lineare.*

Il candidato dovrà eseguire, seduta stante, lo schizzo a matita in scala e quotato di un organo delle macchine, come una pompa, un cilindro e simili, rappresentandolo in proiezione orizzontale, in proiezione verticale ed in sezione.

PARTE III — *Lavoro manuale.*

Esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, calderaro o fucinatore.

Carriera che può percorrere il macchinista e relativi vantaggi.

SOTT'UFFICIALI.

GRADO	COMPETENZE MENSILI — Su navi armate: Paga	Razione	Trattam. tavola	Supplem.	Totale	A terra: Paga	Razione	Mercede	Totale	Grado corrispond. nell'esercito
	L. C.	L.	L.	L.	L. C.	L. C.	L.	L.	L. C.	
Macchinista di 3ª classe	69 90	30	12	30	141 90	69 90	24	36	129 90	Furiere
Macchinista di 2ª classe	109 80	30	12	40	191 80	109 80	24	48	181 80	Furiere Magg.e
Macchinista di 1ª classe	124 80	30	12	50	216 80	124 80	24	60	208 80	Maresc.lo

I macchinisti di 1ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 30, dopo 12 di lire 60 e dopo 18 di lire 90.

I macchinisti di 2ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

macchinisti di 3ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I sott'ufficiali macchinisti, compiuta la ferma permanente, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio ciascuna di lire 150 annue; se licenziati dopo 12 anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000.

UFFICIALI.

GRADO	Paga annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista	1,800	900	Sottotenente
Capo macchinista di 2ª classe	2,200	900	Tenente
Capo macchinista di 1ª classe	3,200	1,000	Capitano
Capo macchinista principale	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di 6 anni nello stesso grado gli ufficiali hanno diritto ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono.

AMMINISTRAZIONE DEI TELEGRAFI DELLO STATO

Avviso di concorso per venti posti di Ufficiale Allievo.

È aperto un concorso per 20 posti di ufficiale allievo nell'Amministrazione telegrafica dello Stato, a' termini dell'art. 5 del R. Decreto 16 giugno 1881 n. 316 (serie 3ª), e degli art. 2° e 3° del R. Decreto 28 giugno 1885 n 3239 (serie 3ª).

L'ammissione al medesimo avrà luogo per esame che si farà nelle città dove risiedono le Direzioni Compartimentali cioè in Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le domande per l'ammissione dovranno essere stese su carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno del concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'Autorità Municipale, e fatte pervenire non più tardi del 31 agosto prossimo venturo alla Direzione Generale dei Telegrafi in Roma, corredate dei documenti seguenti:

a) Diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico (governativi o pareggiati) avvertendo che la presentazione di tale diploma è di stretto rigore, non accettandosi in surrogazione del medesimo nessun altro titolo equipollente;

b) Certificato del Sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovante essere egli cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

c) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il postulante abbia compiuto il 17° e non sia entrato nel 26° anno di età alla data del presente avviso;

d) Certificato della Cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari;

e) Dichiarazione dei parenti, colla quale si obbligano di fornire al candidato i necessari mezzi di sussistenza fino a che egli non sia nominato con retribuzione;

f) I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso delle persone, da cui civilmente dipendono.

I documenti accennati alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere su carta da bollo da 50 centesimi, quello alla lettera *d*) su carta da 50 centesimi, e di data posteriore a quella del presente avviso; e quello segnato colla lettera *e*) su carta da bollo da una lira, sottoposto alla tassa di registrazione ed anche esso di data posteriore a quella del presente avviso a quello segnato con *f*) su carta da bollo da una lira e pure di data posteriore a quella del presente avviso

Nell'istanza il postulante dovrà:

1. Indicare il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli;

2. Fare conoscere quali sono e furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od Amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate e ciò rimontando fino alla età di 18 anni.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico dal quale risulti essere essi di costituzione sana, scevri da imperfezioni fisiche che impediscano di servire agli apparati telegrafici in uso negli uffici del Regno.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere da loro pagato.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva di accertarsi della buona condotta del postulante.

Il programma dell'esame d'ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana - Lingua francese - Aritmetica - Algebra - Geometria - Fisica - Chimica - Geografia - Disegno lineare - Calligrafia (Trascrizione in nitidi caratteri di 150 parole in 10 minuti).

La prova sulla lingua francese consisterà nella traduzione dall'italiano al francese senza aiuto di dizionario.

Gli esami avranno luogo possibilmente entro il mese di ottobre p. v. nei giorni che verranno indicati ai candidati per cura della Direzione Generale.

A parità di merito, oltre a quanto è detto nel quart'ultimo alinea del presente manifesto, sarà titolo di preferenza la capacità, da dimostrarsi, con esame di tradurre, con l'aiuto di dizionario, dalla lingua italiana ad altra lingua estera (oltre la francese) ed in ispecie a quella inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nelle loro domande di ammissione, se intendono di dare un tal saggio.

Fra i candidati riconosciuti idonei si sceglieranno i primi in ordine di merito fino ad un numero tale che superi di un quinto quello dei posti messi a concorso, ed i prescelti saranno ammessi ad un corso d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, della durata di cinque mesi circa, che sarà tenuto in Roma

Saranno esclusi dalla continuazione del corso, in qualunque periodo di esso, quei candidati che dessero luogo a lagnanza sulla loro condotta, o dimostrassero di non aver sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame di concorso, in seguito del quale i candidati, che avranno conseguita l'idoneità su tutte le materie, saranno classificati per ordine di merito in base alla somma complessiva dei punti riportati.

Essi non potranno però ottenere la nomina di ufficiali allievi se non dopo compiuto lodevolmente un tirocinio pratico non minore di sei nè maggiore di dodici mesi, e dopo d'aver sostenuto favorevolmente un esame pratico sulle particolarità del servizio specialmente amministrativo.

I primi tre mesi di tirocinio saranno a titolo gratuito. Per gli altri, l'Amministrazione potrà accordare agli aspiranti ufficiali allievi, se diligenti e di buona condotta, una indennità di lire tre al giorno.

Durante il tirocinio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Lo stipendio degli ufficiali allievi è di L. 1500 annue.

A coloro che non ottenessero l'idoneità sull'uso degli apparati più sopra indicati e l'avessero conseguita su tutte le altre materie, potranno, nel caso che il numero dei posti messi a concorso non fosse stato coperto, o quando l'Amministrazione lo credesse opportuno, essere concessi due mesi per sostenere un esame di riparazione.

Costoro superando la prova di riparazione, saranno classificati al seguito di quelli già approvati in tutte le materie.

Tanto nell'esame di ammissione quanto in quello di concorso avranno la preferenza, a parità di merito, coloro che possono esibire il diploma di laurea universitaria od altro equipollente, conseguito in uno dei Regi Istituti superiori d'insegnamento, specialmente se nella facoltà di scienze fisico-matematiche.

Coloro che riuscissero in soprannumero occuperanno i posti che si fossero resi vacanti oltre quelli messi a concorso o si facessero di mano in mano vacanti in seguito, sempreché accettino di prestare servizio gratuito in quell'ufficio nel quale saranno destinati, e ciò fino a che avvengano vacanze e sieno stati nominati coloro che li precedettero nella votazione.

Coloro invece che non ottenessero classificazione d'idoneità alla fine del corso per non averla conseguita in tutte le materie, ma che l'avessero conseguita nello esercizio pratico degli apparati, potranno essere nominati *Telegrafisti* se vi saranno posti vacanti (*I telegrafisti sono impiegati d'ordine che entrano con un primo stipendio di L. 1200*).

Ai candidati non è accordata indennità di sorta nè di viaggio, nè di soggiorno, nè prima, nè durante il corso di telegrafia e relativi esami, ed i riusciti non potranno conseguire la nomina se non dopo di aver raggiunta, a loro spese, la destinazione che sarà stata loro assegnata.

Roma, il 1° aprile 1888.

Il Direttore Generale: F. SALVATORI

N. B. Per notizia dei concorrenti si trascrive qui di seguito l'attuale pianta del personale telegrafico di carriera

Ufficiali allievi	a L. 1500	n. 50		Ispettori principali	a	L. 4500	n 23
Ufficiali	a » 2000	» 270		» »	a	» 5000	» 20
»	a » 2500	» 360		Direttori Capi di Divisione e Direttori compartimentali	a	» 6000	» 7
Sotto Ispettori	a » 3000	» 100		»	a	» 7000	» 6
Ispettori	a » 3000	» 23		Ispettori Generali	a	» 8000	» 3
»	a » 3500	» 44					
»	a » 4000	» 33					

La promozione ad ispettore si fa mediante esami di concorso, ai quali possono prendere parte gli ufficiali a lire 2500 fregiati del maggior numero di punti di merito ed i più anziani a L. 2000 (con almeno due anni d'anzianità nella classe) se oltre ad essere forniti di punti di merito sono muniti di laurea universitaria nelle scienze fisiche matematiche e naturali oppure muniti di diploma equipollente nelle stesse scienze conseguito in uno dei R. Istituti Superiori d'insegnamento. Le altre promozioni si fanno per 3|4 in ragione di anzianità ed 1|4 per merito.

L'impiegato che resta per sei anni nella stessa classe di stipendio ottiene un aumento uguale al decimo dello stipendio normale, di cui era provvisto.

Gli ufficiali allievi, come gli effettivi, quando prestano servizio di notte, godono dell'indennità di pernottazione. 5

R. Conservatorio degli Angiolini in Firenze

Essendosi resi vacanti tre posti semigratuiti nel R. conservatorio degli Angiolini di Firenze se ne dichiara da questo giorno aperto il concorso.

I genitori o tutori delle concorrenti dovranno indirizzare le relative domande, prima del giorno 15 maggio p. v. alla Commissione direttiva di detto conservatorio via della Colonna n. 21 Firenze.

Le domande dovranno essere accompagnate dalla fede di nascita e di battesimo della fanciulla, da un certificato medico che dichiari avere essa avuto il vajuolo naturale o vaccino e non essere affetta da malattie attaccaticce, e da un attestato del Sindaco circa le condizioni economiche e morali della famiglia e le particolari di lei benemerenze.

Possono concorrere le fanciulle appartenenti a famiglie di condizione civile e preferibilmente figlie d'impiegati civili e militari d'età non minore di 7 anni nè maggiore di 12 anni.

Spirato il termine la Commissione direttiva esaminerà i titoli delle concorrenti e graduatele in ordine di merito, ne farà, al Ministero dell'Istruzione Pubblica, la relativa proposta.

La mezza retta è di lire trecento all'anno, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate.

Per le altre condizioni tutte inerenti all'ammissione definitiva, al corredo, alle spese straordinarie e programma d'insegnamento potranno i signori concorrenti rivolgersi alla signora Direttrice dell'Istituto.

Firenze, dal R° Conservatorio degli Angiolini,
Aprile 1888.

Per la Commissione
L'Operaio: G. Martini.

2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 23 aprile 1888

Presidenza del Vicepresidente Tabarrini.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni.

PRESIDENTE annunzia che il senatore marchese Vitelleschi, nella sua qualità di presidente della imminente Esposizione internazionale di volatili ed animali da cortile, cani da caccia, ecc., Esposizione che sarà tenuta a Roma, ha messo a disposizione dei signori senatori, che vorranno intervenirvi, un certo numero di biglietti per la inaugurazione di detta Esposizione.

Commemorazioni.

PRESIDENTE commemora i senatori morti durante le ultime ferie, onorevoli conte Giustinian, Cabella e marchese Caracciolo di Bella, accennando per ciascuno di essi i servigi resi e le benemerenze acquistate come cittadini, come membri del Parlamento e come patrioti.

MAJORANA-CALATABIANO associasi agli elogi fatti dall'eccellentissimo presidente in memoria del senatore Caracciolo.

PIERANTONI parla singolarmente per onoranza dei tre senatori defunti, proponendo che la presidenza, in nome del Senato, mandi una lettera di condoglianza alla illustre vedova del marchese Caracciolo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, associasi in nome del Governo alle parole pronunziate dal presidente e dai precedenti oratori.

VERGA C. propone che le lettere di condoglianza sieno inviate anche alle nobili vedove dei senatori Giustinian e Cabella.

PRESIDENTE dichiara che la Presidenza si farà debito di spedire immediatamente a nome del Senato le accennate lettere di condoglianza.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE ordina il sorteggio per la rinnovazione degli Uffici.

VERGA C., segretario, procede al sorteggio.

(Segue la proclamazione della composizione degli Uffici).

Discussione del progetto di legge: « Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex pontificie » (N. 33).

PRESIDENTE domanda se il ministro di agricoltura, industria e commercio intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello emendato dall'Ufficio centrale.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto emendato dallo Ufficio centrale, perchè gli emendamenti ne furono concordati tra lo Ufficio centrale medesimo e l'oratore.

Sopra proposta del ministro, si prescinde dalla lettura preliminare degli articoli del progetto, anche per motivo che esso fu già distribuito da oltre un mese ai signori senatori.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione dei singoli articoli.

CENCELLI, dell'Ufficio centrale, a nome dell'Ufficio stesso e consenziente il ministro, propone all'art. 1 ed a taluni dei successivi alcune modificazioni di forma che vengono dal Senato accolte.

Gli articoli da 1 a 8 sono senza discussione approvati.

L'art. 9 è così concepito:

Art. 9.

La Giunta di arbitri è incaricata:

1° Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1;

2° Della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;

3° Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso e la estensione del terreno da cedersi in correspettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro la deliberazione della Giunta si potrà ricorrere al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di agricoltura, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù; e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

VITELLESCHI riconosce che gli emendamenti apportati dall'Ufficio centrale al progetto di legge lo hanno migliorato assai.

Riconosce altresì che per i casi contemplati dalla presente legge la inappellabilità del giudizio degli arbitri sia una necessità.

Esprime però a proposito dell'art. 9 il dubbio che colle disposizioni in esso contenute abbiano a mantenersi, con detrimento della conservazione dei boschi, moltissimi di questi esempi di uso specialmente in terreni boschivi, che colla presente legge si vorrebbero togliere.

In secondo luogo l'oratore si domanda quale garanzia avrà il proprietario per conseguire il pagamento del canone che sarà liquidato.

Infine l'oratore vorrebbe che contro la deliberazione della Giunta si possa ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provveda, anzichè dopo udito il Consiglio di agricoltura, dopo udito il Consiglio di Stato.

MIRAGLIA, relatore, dice che, quanto alla prima parte delle osservazioni del senatore Vitelleschi provvede la legge forestale, cui non si è inteso di derogare in alcun modo con questa legge.

Quanto alla garanzia del proprietario, essa trovasi pure in questa legge; e sta nell'ipoteca che ha precedenza su quella di tutti i creditori, anche gli anteriori.

Circa l'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi, che al parere del Consiglio d'agricoltura si sostituisca il parere del Consiglio di Stato, dichiara che l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettarlo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, fa la storia delle varie fasi per le quali è passato quest'articolo 9 ed accetta la proposta del senatore Vitelleschi di sostituire al Consiglio di agricoltura il Consiglio di Stato.

Accetta questa sostituzione per la considerazione dal proponente senatore Vitelleschi svolta che cioè in taluni casi possa presentarsi qualche questione giuridica a risolvere la quale possa essere più competente il Consiglio di Stato. Accettato però il Consiglio di Stato come Corpo al quale obbligatoriamente il ministro debba sottoporre le questioni, si intende che sarà sempre libero il ministro di sentire anche il Consiglio di agricoltura.

PRESIDENTE mette ai voti ed il Senato approva l'art. 9 coll'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi di sostituire alle parole « Consiglio di agricoltura » le altre « Consiglio di Stato ».

Con pochissime altre osservazioni di forma, sono approvati i rimanenti articoli del progetto, che sarà poi votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

PRESIDENTE osserva che i progetti ulteriormente inscritti all'ordine del giorno richiedono, per la loro discussione, la presenza del ministro delle finanze, il quale però fece sapere di non potere, per trovarsi altrove impegnato, venire oggi in Senato.

Per questo motivo la seduta d'oggi viene sciolta, con avviso ai signori senatori che domani il Senato si adunerà, alle ore 3, in Camera di consiglio per deliberazioni relative all'Alta Corte di Giustizia.

La seduta è levata alle ore 5

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Lunedì 23 aprile 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 30.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato scorso.

CAVALLOTTI parlando sul processo verbale, annunzia come Benedetto Cairoli, dopo lunga e penosa malattia, restituito ai suoi cari, per un miracolo della scienza e dell'amore, passava questa mattina da Roma per recarsi a chiedere alle aure miti di Napoli, ospite caro di Napoli e del Re, il riacquisto delle forze. Propone quindi che la Camera per mezzo del suo illustre presidente mandi un saluto ed un augurio al grande patriotta, al rappresentante di alte e gentili idealità.

(Vive approvazioni — La proposta è approvata all' unanimità — Il processo verbale è approvato.)

LONGHINI giura.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge dei tributi locali.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 3, concordato tra il Ministero, la Commissione e i proponenti dei vari emendamenti:

« I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare i centesimi addizionali attualmente imposti sui terreni e sui fabbricati, e le tariffe adottate pei dazi di consumo comunali e per i centesimi addizionali ai dazi di consumo governativi se non dopo che abbiano applicata la tassa di esercizio e di rivendita.

« I comuni, prima di chiedere di essere autorizzati per legge speciale a superare il limite massimo della sovrimposta fissato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, e dalle interpretazioni legislative posteriori, dovranno applicare anche le imposte e tasse seguenti:

1. La tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia;
2. I centesimi addizionali sui dazi di consumo governativi ed i dazi comunali fino al limite legale.
3 La tassa sulle vetture pubbliche e private e la tassa sui domestici;
4. La tassa di licenza;
5. La tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma;
6. La tassa sul bestiame agricolo. »

FAGIUOLI, relatore, dà ragione della nuova formula di questo articolo, con la quale il Governo e la Commissione hanno tenuto conto di diverse proposte svolte nella precedente tornata.

FERRARIS M. accetta l'articolo 3, riservandosi però di pronunciarsi sull'articolo 17 che lo completa.

MARCORA ritira il suo emendamento, essendo stato accolto dalla Commissione.

SONNINO fa identica dichiarazione esprimendo per altro il desiderio che siano tolti i numeri 5 e 6 dell'articolo.

TOSCANELLI considera l'articolo 3 come un peggioramento della legislazione tributaria ora in vigore, perchè esso non si limita ad imporre, a favore dei proprietari ed a danno degli altri contribuenti, alcuni balzelli, ma ne determina la misura; e per giunta mantiene i dazi attuali anche quando sieno imposti in misura non permessa dalla legge.

Siccome l'articolo 17, per altro, mitiga la crudezza di questi concetti, non comprende perchè l'articolo stesso non sia riunito al terzo.

BUTTINI ritiene che gl'intendimenti della Commissione e del Governo sarebbero meglio espressi ove si inserisse nell'articolo la limitazione seguente: « le tariffe adottate per i dazii di consumo comunali per i generi di prima necessità. » E chiede che si tolga dal secondo capoverso la espressione troppo sibillina: *interpretazioni legislative.*

ANGELONI si unisce alle osservazioni espresse dall'onorevole Buttini sulle parole *interpretazioni legislative* Loda poi la Commissione di avere accettato il nuovo articolo 4 relativo alla tassa dei bestiami, la cui limitazione riuscirà di grande interesse pel benessere dell'agricoltura e della proprietà rustica.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dopo aver consentito nella soppressione proposta dall'onorevole Sonnino, sostiene infondato il desiderio espresso dall'onorevole Toscanelli; giacchè le tasse indicate in questo articolo sono tutte disciplinate in articoli successivi, nè potrebbe essere altrimenti.

Conviene infine nella seconda osservazione dell'onorevole Buttini.

TORRACA vorrebbe che la tassa sulle vetture e quella di licenza andassero innanzi alla tassa sul valore locativo, a quella di famiglia ed ai centesimi addizionali; perchè fossero di preferenza colpiti i più abbienti.

LOVITO è lieto che l'onorevole ministro abbia accolto la proposta dell'onorevole Sonnino, ritenendo che la tassa sul bestiame dovrebb'essere abolita.

ANGELONI consentendo nei concetti espressi dall'onorevole Lovito, chiede che l'articolo sia votato per divisione.

BENEDINI dichiara che voterà contro l'articolo terzo che sanziona una eccessiva ingerenza del potere centrale sull'amministrazione dei comuni; ai quali, quanto al dazio consumo, dovrebbe essere almeno permesso di variare le tariffe nelle voci che non siano di prima necessità.

In questo senso propone un emendamento.

FAGIUOLI, relatore, non ammette l'emendamento dell'onorevole Tor-

raca; accetta invece quello dell'onorevole Benedini, e anche le proposte degli onorevoli Sonnino e Lovito.

TORRACA mantiene il suo emendamento.

SONNINO crede difficile applicare l'emendamento dell'onorevole Benedini, non potendosi stabilire *a priori* se coll'elevare una tariffa si oltrepassa o no il dazio governativo.

FAGIUOLI, relatore, risponde che la risposta a questo dubbio trovasi nell'articolo 17 del disegno di legge.

PRINETTI si associa al dubbio dell'onorevole Sonnino, poichè i risultati di una modificazione di tariffa possono essere tali da sconfinare il dazio governativo.

BENEDINI difende il concetto del suo emendamento che è così concepito:

« I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare i centesimi addizionali imposti sui terreni e sui fabbricati e la somma complessiva risultante dai dazi di consumo comunali e dai centesimi addizionali al dazio governativo se non dopo che, ecc. »

SONNINO e PRINETTI insistono nelle loro osservazioni.

BUTTINI crede che basti togliere la parola *attuale* dall'emendamento dell'onorevole Benedini.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta l'emendamento dell'onorevole Benedini e si unisce, pel resto, alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Andiamo ai voti.

(La Camera approva l'emendamento dell'onorevole Benedini; respinge quello dell'onorevole Torraca; approva la soppressione dei n. 5 e 6 e il complesso dell'articolo).

SALANDRA propone che sia ripreso come articolo 4 l'articolo 5 del disegno ministeriale.

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 5:

« È conservata ai comuni la facoltà di imporre il dazio consumo comunale, e gli addizionali al dazio consumo governativo giusta le leggi vigenti.

« Sono mantenuti i canoni d'abbonamento al dazio di consumo governativo attualmente in corso per i comuni chiusi, e pei comuni e consorzi di comuni aperti. Pei comuni e consorzi non abbonati, i canoni saranno determinati dal Ministero delle finanze in ragione del reddito netto accertato, con una deduzione corrispondente al vantaggio concesso con l'abbonamento agli altri comuni della provincia in condizioni analoghe.

« La somma totale dei canoni mantenuti, e di quelli proposti col metodo suindicato per ogni provincia, resta consolidata a favore del Governo, dal quale non potrà in nessun caso essere aumentata. »

BENEDINI osserva che questo disegno di legge, in luogo di migliorare i rapporti fra lo Stato e i comuni, tende a sottoporre questi a una ingerenza soverchia del Governo. Lo Stato, finora, non ha esercitato la sua azione invigilatrice sui comuni se non per sottrar loro entrate e accrescere spese; e l'oratore crede che si dovrebbe una buona volta fare un primo passo a stabilire l'autonomia amministrativa del comune.

Dimostra come avvengano gravi sperequazioni nei dazi di consumo, e dichiara di preferire che sia ristabilito il testo del disegno ministeriale.

SONNINO propone che il dazio consumo governativo, ove non si voglia consolidare per tutto il regno, sia consolidato comune per comune, e non per provincia; per non dare al capoluogo troppa influenza nel riparto a danno dei piccoli comuni.

Domanda poi uno schiarimento intorno al comune di Napoli, e chiede di sapere quale sia il tempo che dovrà servire di base per l'accertamento di reddito.

PRINETTI richiama l'attenzione del ministro sui piccoli comuni rurali ai cui danni si nota una grande sperequazione nell'accertamento dei loro redditi, e crede che l'abbuono fatto loro con questo articolo non valga a stabilire un equo assestamento, ma bensì a consolidare gravi ingiustizie.

PRESIDENTE, legge il seguente emendamento dell'onorevole Sonnino all'articolo 4°.

All'ultimo capoverso sostituire il seguente:

« I canoni mantenuti e quelli proposti col metodo suindicato restano consolidati a favore del Governo, dal quale non potranno in nessun modo essere aumentati. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde all'onorevole Benedini che il cosidetto consolidamento del dazio consumo non muta in nulla la legislazione riguardo a quest'imposta.

Fa notare all'onorevole Sonnino, che tutti i comuni hanno un vantaggio, per quanto vario, nella esazione del dazio-consumo. Spiega il caso del comune di Napoli citato dall'onorevole Sonnino. Risponde all'onorevole Prinetti. Conclude dichiarando non potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino.

FAGIUOLI dichiara a nome della Commissione di non potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino, perchè esso atterrerebbe tutto il sistema attuale del consolidamento.

SONNINO SIDNEY insiste nel suo emendamento, dimostrando che col disegno ministeriale si migliorano le condizioni di pochi grandi comuni peggiorando quelle di moltissimi comuni piccoli. Prega il ministro di studiare meglio l'argomento.

PRINETTI insiste nel suo concetto, perchè vede che con il disegno di legge quale è presentato dal Ministero non si fa che consacrare delle antiche ingiustizie.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dice che la presente questione si agita tutta sul modo di riscuotere un'imposta. La legge concede ai comuni la facoltà di prendere l'abbonamento della riscossione del dazio consumo ed essi infatti così vi provvedono sebbene certamente in modo meno economico di come farebbe lo Stato. Insisiste nel non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino.

TORRIGIANI si unisce agli onorevoli Sonnino e Prinetti nel constatare gli inconvenienti che possono nascere dal formare gli elenchi dei canoni di abbuonamento per provincia.

FAGIUOLI, relatore, risponde alle osservazioni degli oratori precedenti, e spiega quale sia il senso dell'articolo proposto dalla Commissione, e quali effetti avrà se sarà applicato.

LUPORINI domanda chiarimenti per bene intendere ciò che dovrà farsi nel caso che uno o più Comuni di una provincia non accettino il canone d'abbonamento.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Nel caso previsto dall'onorevole Luporini il Governo darà in appalto direttamente la riscossione del dazio.

In nessun caso il Governo potrà riscuotere meno di ora.

GIOLITTI fa notare come se non la parola *contingente provinciale*, per questo articolo si creerebbe senza dubbio la cosa. Egli crede che molti e non piccoli inconvenienti nascerebbero qualora questo articolo fosse votato.

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde agli appunti fatti a quest'articolo e dimostra quali benefici effetti avrà il consolidamento.

GIOLITTI non respinge il consolidamento ma il modo in cui è proposto, specialmente dalla Commissione. Preferirebbe in ogni caso l'articolo del disegno di legge ministeriale.

FAGIUOLI, relatore, osserva come la Commissione non abbia fatto altro che svolgere il concetto che ispirava il disegno di legge presentato dal Ministero.

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa alcune osservazioni in risposta all'onorevole Giolitti.

SANGUINETTI crede che bisognerebbe stabilire che i comuni chiusi o consorzi di comuni i quali hanno accettato il canone di abbuonamento, non dovrebbero più risentire nessun danno dal rifiuto di altri comuni o consorzi di comuni di accettare il canone loro proposto.

FRANCHETTI. Il consolidamento potrebbe farsi o sulla base dello stato di fatto attuale, ovvero in modo tale da ottenere una effettiva perequazione non per provincia ma per tutto lo Stato. Quest'ultimo gli pare il partito migliore.

GIOLITTI mantiene la sua proposta che sia rimandato alla Commissione l'articolo 5.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Giolitti è respinta.)

PRESIDENTE, mette a partito l'emendamento dell' onorevole Sonnino all'articolo 5°.

(Non è approvato.)

(Approvasi l'articolo 5 quale è proposto dalla Commissione.)

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 6°

« Formato l'elenco di tutti i canoni per ciascuna provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture, da essere tosto notificato ai singoli comuni chiusi, ai comuni e consorzi di comuni aperti abbonati, ed ai comuni appaltati.

« I comuni aperti appaltati che non possono da soli accettare l'abbonamento, dovranno nel termine d'un mese costituirsi in consorzio, osservando le disposizioni delle vigenti leggi con le modificazioni prescritte negli articoli seguenti.

« I comuni e consorzi nel termine di giorni 50 dalla notificazione ricevuta dovranno deliberare se accettano l'abbonamento, o se intendono di reclamare adducendo i motivi. Tali deliberazioni motivate saranno nel termine suindicato trasmesse alla regia prefettura, la quale le sottoporrà tosto al giudizio della Commissione provinciale dei reclami, di cui si parla nel successivo articolo 7.

« La stessa procedura si seguirà nel caso che insorgesse disaccordo tra i comuni compresi in un consorzio pel sub-riparto del canone di abbonamento.

« Sopra ognuno di questi reclami la Commissione provinciale dei reclami deve decidere entro 50 giorni. Ove accolga qualche reclamo, la Commissione provinciale, mantenendo invariata la somma totale dei canoni attribuiti alla intera provincia procede ad un nuovo riparto fra i comuni chiusi, se il reclamo è di un comune chiuso, fra i consorzi e comuni aperti, se d'un consorzio o d'un comune aperto, e fra i comuni compresi nel consorzio, se il reclamo riguarda il sub-riparto del comune consorziale »

TORRIGIANI fa alcune osservazioni sulla dicitura dell'articolo e propone un emendamento.

MAGLIANI, ministro delle finanze, e FAGIUOLI, relatore, non accettano l'emendamento dell'onorevole Torrigiani.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di relazione.

VIGNA presenta la relazione sul progetto di legge: Modificazione alla legge sul riordinamento del personale della marina militare.

Discussione sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE legge la interpellanza Bovio annunziata sabato.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta la interpellanza e risponderà dopo la discussione della questione africana.

BOVIO consente.

PRESIDENTE legge l'interpellanza Cavallotti.

CRISPI, presidente del Consiglio, non può accettare l'interpellanza Cavallotti e lo prega di ritirarla; se egli insistesse farebbe appello alla Camera.

CAVALLOTTI è dolente della risposta del ministro alla quale non era preparato. L'onorevole Crispi pare che non pensi più ora sul diritto d'interpellanza come pensava nell'aprile del 1863, e nel novembre del 1884. Egli lo deplora e ricorda che il ministro dell'interno nel 1885 disse che il Governo, volendo eludere una interpellanza cercava di mettere il bavaglio alla Camera.

Chiarisce il concetto della sua interpellanza, che egli ha presentato con intento serio.

Egli voleva che si vedesse se vi sono nella Camera partiti e quale maggioranza appoggi il Governo, e poichè l'oratore si trova all'antico posto dell'onorevole Crispi, ha indicato quale era il suo intento colle stesse parole dell'onorevole Crispi.

Non crede che ad andare a sedere al banco dei ministri, il punto da cui si guardano le cose debba far cambiare le opinioni sopra argomenti tanto importanti. Se così fosse non augurerebbe mai ai suoi amici di andare a sedere in quei banchi.

CRISPI, presidente del Consiglio, ha pregato l'onorevole Cavallotti di ritirare l'interpellanza, quindi non gli si può rimproverare di essere stato rude nella forma.

Fa appello alla lealtà ed al patriottismo della Camera. Pochi giorni or sono discutendosi il bilancio dell'interno furono esaminate quasi tutte le quistioni cui la politica interna può dar luogo. Non crede opportuno che la Camera ritorni sempre sulle stesse quistioni, ed esponendo questa opinione non ha fatto che usare di un suo diritto; se ne rimette al giudizio della Camera.

CAVALLOTTI. Questo diritto del Governo l'onorevole Crispi in altre occasioni negava.

Non ammette che discutendosi il bilancio dell'interno di tutte le questioni si sia discusso; dei rapporti tra deputati e Governo non si è in ogni modo parlato.

Conclude col ritirare la sua interpellanza deplorando che il Governo usi verso di lui una specie di violenza morale.

Presentazione di domanda di interpellanza.

PRESIDENTE legge la seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Costa Andrea:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio ministro dell'interno, sugli intendimenti del governo per rapporto alle riforme sociali. »

CRISPI, presidente del Consiglio. A questa interpellanza ha già risposto in altra occasione. Vuole la Camera ritornare su questo argomento? Non crede, e non può accettare l'interpellanza.

COSTA ANDREA giustifica la sua interpellanza e ne adduce le ragioni. In ogni modo non vuol pregiudicare la questione e la ritira.

La seduta termina alle 6 45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 21. — Il Bollettino sullo stato di salute dell'imperatore, ore 8,30 pom. dice:

« La febbre è oggi un poco diminuita e lo stato generale è un poco migliore. »

« Firmati dottori Mackenzie, Wegner, Krause. Howell e Leyden. »

BERLINO, 22. — Il bollettino ufficiale delle 9 ant. dice:

« L'imperatore ha passato una notte più tranquilla; la febbre è nuovamente diminuita; lo stato generale è migliore. »

BERLINO, 22. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che l'imperatore fu, durante la notte, sovente disturbato dalla tosse e dalla espettorazione, ma che il sonno calmo temporaneo ha influito favorevolmente sul suo stato di salute. L'alimento principale dell'imperatore è il latte, che egli desidera prendere e che gli conserva le forze.

MASSAUA, 23. — La partenza di Ras Alula per l'Asmarà con tutti i suoi effetti pare causata dall'ordine del Negus di trasferire per ora la sua sede a Debaroa, oppure dal proposito di trasferirsi subito nel Sud.

Posdomani partono il *Gottardo* e l'*Indipendente* imbarcando i generali Genè e Saletta, il 1° bersaglieri ed il 4° fanteria Africa.

BERLINO, 22. — Bollettino delle ore 9 pom. sullo stato di salute dell'imperatore:

« S. M. ha passato oggi una giornata abbastanza buona. La febbre, durante la giornata, fu minore dei giorni precedenti; ma stasera è aumentata. »

Firmati: « Mackenzie, Wegner, Krause, Howell e Leyden. »

BERLINO, 23 — Il Bollettino, pubblicato stamane sullo stato di salute dell'Imperatore dice:

« La notte è stata interrotta da accessi di tosse. Però in complesso è stata soddisfacente. La febbre è diminuita. »

BERLINO, 23. — Si crede che l'Imperatore si alzerà per qualche tempo nel pomeriggio. Oggi la febbre è cessata.

BERLINO, 23. — L' Imperatore ha ricevuto alle quattro pom. il principe di Bismarck.

A mezzodì l'imperatore si era alzato da letto per breve tempo. Le forze aumentano e l'appetito si risveglia.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 23 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 cont.
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	97 50	97 50	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	478 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	456 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	467 »	467 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	805 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1180 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	»	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1140
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	265
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	300 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	100 27½
	Parigi	*chèques*	»	»	100 95
2	Londra	90 g.	»	»	25 40
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 27 aprile
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 07½, fine corr.

Az. Banca di Roma 690, 695, 696 fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1438, 1429 fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 2030, 2020, 2012, 2010½, 2010 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1133, 1128, fine corr.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.